



Catania
Multiservizi spa

Egr. Avv. Filippo Basile
Via F. Crispi, 225
Catania
Avv.fbasile@gmail.com

C19: €3B294C1AØ

Catania, 11/09/2015
Prot. DA/392/2015

Oggetto: Conferimento incarico professionale

Con la presente,
conferiamo l'incarico per la difesa della scrivente società nel giudizio promosso dal
prof. Angelo Sicali.

Le ricordiamo che è ormai politica aziendale riconoscere i compensi sulla base dei
minimi di tariffa, e che il pagamento avverrà a seguito della presentazione di documento
fiscale.

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Michele Giorgianni


ATTORE-RICORRENTE: CATANIA MULTISERVIZI SPA
CONVENUTO-RESISTENTE: SICALI ANGELO
UFFICIO GIUDIZIARIO: TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA


La Catania Multiservizi S.p.a, in persona del Presidente Michele Giorgianni delega, a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, ed in ogni fase e grado dello stesso, l'avv. Filippo Basile del Foro di Catania con Studio in Catania, Via Umberto n. 220, conferendo all'uopo tutti i più ampi poteri di legge, compresi quelli di accedere ad arbitrato, citare ed eccepire, discutere eleggere domicilio, chiamare in causa, fare intervento in processi o procedimenti promossi da terzi, esibire prove, chiedere ed assistere all'assunzione di ogni mezzo istruttorio, nominare arbitri, nominare consulenti tecnici, appellare e proporre qualsiasi altra impugnazione o gravame, rinunciare alle azioni intraprese ed accettare di farsi sostituire, transigere e conciliare. Dichiaro inoltre di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 10 della legge 675/96 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 22 della citata legge.
Catania 04.09.2015

Firma



Vera ed autentica la superiore firma





POSTA CERTIFICATA: Sicali Angelo/Catania Multiservizi spa. Trib. Civ. Catania. Sentenza n°3041/2019 del 17.07.2019

Per conto di: filippo.basile@pec.ordineavvocaticatania.it<posta-certificata@pec.aruba.it>
A Catania Multiservizi

10:15 

▶  7 allegati Vista Scarica

Sono lieto di allegare la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Catania, in pieno accoglimento delle eccezioni e ragioni da noi prospettate, ha rigettato le domande avanzate dal Dott. Angelo Sicali, condannandolo alle spese e compensi di causa.

Per completezza allego, altresì, gli atti difensivi da me redatti nell'interesse di Catania Multiservizi a seguito dell'incarico conferito con lettera del 11.09.2015 prot. DA/392/2015, che parimenti allego.


A conclusione del mio mandato allego notula a saldo per il compenso dovuto che ho mantenuto, in conformità all'indirizzo espresso nella lettera di incarico, nei limiti della liquidazione giudiziale di cui alla sentenza in oggetto indicata (corrispondenti ai minimi di legge per lo scaglione di valore).

Rammento, in proposito, che non mi è stato pagato alcun acconto.

Vi prego di trasmettere il codice univoco della società in modo che possa, al momento del pagamento, emettere conforme fattura elettronica.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento mi è gradito porgere cordiali saluti.

avv. Filippo Basile





N. R.G. 12388/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

Presidente

dott. Vera Marletta

Giudice

dott. Nicola La Mantia

Giudice Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 12388/2015

PROMOSSA DA

SICALI ANGELO, (C.F. SCLNLS59A15C351A), domiciliato in Indirizzo Telematico; rappresentato e difeso dall'avv. **GIUFFRE' FELICE ALBERTO** giusta procura in atti.

ATTORE/I

CONTRO

pagina 1 di 5

CATANIA MULTISERVIZI SPA (C.F. 03406340871), domiciliato in VIA CRISPI 225 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BASILE FILIPPO giusta procura in atti.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.3.2019 le parti hanno concluso come in verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 29.07.2015 Angelo Sicali, premettendo di essere stato nominato Presidente del C.d.A. della Catania Multiservizi s.p.a. giusta verbale di assemblea ordinaria del 28.06.2010, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento del compenso spettante, posto che, sebbene egli avesse rinunciato ad ogni compenso, alla stregua del richiamato verbale, una tale rinuncia non aveva riguardato le funzioni espletate a seguito del conferimento di deleghe da parte del C.d.A., giusta verbale del 29.07.2010.

A giudizio dell'attore, infatti, la rinuncia "ad ogni forma di compenso" di cui al citato verbale del 28.06.2010, non escludeva la "remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche", ai sensi della disciplina statutaria e del terzo comma dell'art. 2389 c.c.

Con comparsa del 9.11.2015 si costituiva la società convenuta per contestare le avverse domande delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex 183, VI comma, c.p.c., senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dall'attore appaiono infondate e meritano di essere respinte.

Risulta, invero, documentato e non contestato tra le parti che il Sicali, con delibera del 28.6.2010, è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della Catania Multiservizi spa; detto CdA avrebbe dovuto restare in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2012. All'atto dell'accettazione dell'incarico, avvenuta in occasione della medesima assemblea del 28.6.2010, si è espressamente atto nel verbale che: " I membri del Consiglio rinunciano ad ogni forma di compenso per la carica conferita".

Del pari, è documentato e non contestato che nel corso di una successiva riunione del 29.7.2010 il CdA ha deciso di assegnare al presidente le deleghe meglio elencate alle lettere da a) ad u) e dettagliatamente specificate e trascritte in seno all'atto di citazione (v. pagg.3-6 dell'atto di citazione e verbale CdA del 29.7.2010).

Secondo parte attrice, detti ulteriori poteri esulerebbero dai compiti attribuiti "ex lege" e dallo statuto societario al presidente del CdA, avendo, peraltro, comportato un incremento dell'impegno richiesto, e, pertanto, non sarebbero compresi tra quelli per i quali era stata manifestata la volontà di rinunciare al compenso.

L'assunto difensivo non appare condivisibile.

Occorre, in proposito evidenziare quanto segue:

1) nel verbale di assemblea ordinaria del 28.6.2010 l'attore e gli altri neoeletti consiglieri del CdA hanno dichiarato di rinunciare "ad ogni forma di compenso per la carica loro conferita", senza porre limitazioni e/o condizioni alcune in ordine alla detta rinuncia;

2) nella successiva riunione del 29.7.2010 il CdA non ha ampliato le attribuzioni del presidente, ma ha semplicemente elencato e indicato le deleghe presidenziali; in quella occasione il Sicali, nell'accettare le deleghe affidategli, non ha avanzato alcuna correlata richiesta di compenso;

3) i "nuovi poteri" conferiti al presidente del CdA, così come minuziosamente descritti ed elencati nel citato verbale del 29.7.2010, rientrano pienamente – a parere di questo Tribunale – nell'ambito delle funzioni gestionali che costituiscono prerogativa esclusiva dell'organo amministrativo, pienamente delegabili al presidente;

4) il verbale del 29.7.2010 contiene, a ben vedere, delle deleghe di funzioni di spettanza dell'organo gestionale conferite dal CdA al suo presidente.

Va, quindi, escluso che per gli incarichi affidatigli dal CdA possa essere riconosciuto all'attore alcun compenso alla luce della rinuncia dallo stesso espressamente manifestata e ciò a prescindere dall'indubbio maggior impegno che il loro svolgimento possa avere richiesto.

Per le stesse ragioni non appare conducente il richiamo all'art.2389 cc e neanche all'art.2041 cc proprio in considerazione della rinuncia al compenso da parte del Sicali.

Per le esposte motivazioni le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, rigetta le domande proposte da Sicali Angelo.

Condanna l'attore al pagamento delle spese processuali nei confronti della controparte liquidate in euro 3.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Catania, in data 11.7.2019.

IL GIUDICE ESTENSORE


dott. Nicola La Mantia

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011



L'atto di citazione che qui si avversa è destituito di ogni fondamento e merita di essere rigettato, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese e compensi di causa, per le seguenti ragioni in

*** **

Diritto

1. E' pacifico ed incontroverso che tra il Prof. Sicali e la società convenuta, alla stregua del verbale assembleare del 28.06.2010 [Alleg. 1], sia intercorso un negozio con il quale le parti hanno pattuito la "rinuncia a ogni forma di compenso" per tutta la durata dell'incarico¹.

L'attore non misconosce l'efficacia di tale rinuncia ma ne vorrebbe limitare gli effetti, come accennato, esclusivamente alla "ordinaria attività di gestione" (cfr. pag. 9, in fine e 10, quinto capoverso dell'atto di citazione)², mentre non avrebbe affatto rinunciato al compenso spettante per le attività specificamente delegate dal C.d.A. nel verbale del 29.07.2010 [Alleg. 2].

E, poiché, l'incarico di amministratore di società si presume, alla stregua delle norme codicistiche in materia, a titolo oneroso, ecco che l'attore ritiene fondata la sua domanda di condanna al pagamento di detto compenso, con riferimento alle deleghe di cui al verbale citato del 29.07.2010.

2. La pretesa è chiaramente infondata.

E' del tutto evidente che il prof. Sicali, al momento dell'accettazione dell'incarico quale Presidente del C.d.A. della Catania Multiservizi s.p.a. rinunciò ad "ogni forma" di compenso comunque riconnesso

¹ La cui scadenza è stata fissata con riferimento alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

² Giova rilevare, in proposito, come in nessuna parte dell'atto di citazione controparte precisi cosa si intenda per "ordinaria attività di gestione", mentre l'art. 2389 c.c., cui l'attore si richiama onde fondare il dualismo tra ordinaria attività e quella discendente da particolari cariche, non reca alcun riferimento in proposito.

all'incarico e non si vede come, sotto questo profilo, possano emergere attività, deleghe o incarichi particolari che non siano, evidentemente coperti, dall'atto di rinuncia.

E' bene evidenziare come nessuna norma, né statutaria né dell'ordinamento giuridico generale, fondi, ai fini del compenso degli amministratori di società di capitali, una dicotomia tra attività di ordinaria gestione e attività diverse dalla ordinaria gestione, ben diverso essendo il rilievo ed il significato del terzo comma dell'art. 2389 c.c., come diremo.

Ma, per rendersi conto della assoluta inconducenza della tesi di controparte, sovviene, proprio, il verbale del C.d.A. del 29.07.2010 nel quale, al punto 3 dell'odg, i componenti del Consiglio stesso hanno semplicemente, si badi bene, precisato quali attribuzioni dovessero rimanere in capo al Consiglio e quali, invece, fossero di esclusiva competenza del Presidente³.

Si tratta, in sostanza, della ordinaria ripartizione di compiti all'interno dell'organo collegiale, per la maggiore funzionalità della società.

Del resto basterebbe, sotto questo profilo, semplicemente considerare le singole attribuzioni (o deleghe) per rendersi conto che si tratta, appunto, della specificazione delle funzioni di amministrazione generale della società⁴ e che, in nessun modo, possono considerarsi estranei o diversi rispetto a quelli che controparte definisce "ordinaria attività di gestione".

³ Il punto all'ordine del giorno, infatti, si apre con un esplicito riferimento alla "*ripartizione dei poteri*" e, prima della elencazione di quelli rimessi alla competenza del Presidente, vengono enucleati quelli di spettanza dello stesso Consiglio.

⁴ Alcuni, peraltro, di origine statutaria e naturalmente propri della carica rappresentativa, come per es. la "legale rappresentanza della società" e "la firma sociale", "il sovrintendere al buon funzionamento" della società, il rilascio di procure e mandati a terzi, la cura dei rapporti istituzionali ecc. ecc.

Non solo.

A conferma che si tratta, appunto, di una ordinaria ripartizione di compiti, per la maggiore funzionalità della amministrazione della società, in nessuna parte del citato verbale si fa cenno a compensi di sorta per tali compiti o deleghe; riferimento che, tenuto conto della rinuncia al momento della accettazione della carica, sarebbe stato, a voler seguire la tesi di controparte, quanto mai necessario od opportuno.

3. Ma a togliere alle domande di controparte ogni fondamento giuridico sovviene la chiara previsione di cui all'art. 2389 c.c.

Diversamente da quanto opina controparte la norma codicistica non contrappone affatto, ai fini del compenso degli amministratori, l'attività di ordinaria gestione ad una attività che tale non sarebbe, ma si limita a stabilire il principio secondo il quale *"i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea"*; come è ovvio, del resto, trattandosi di compenso relativo all'incarico conferito e tenuto conto della unitarietà ed inscindibilità dell'incarico medesimo, sotto questo profilo.

Il riferimento, di cui al terzo comma, della norma in commento a *"particolari cariche"*, per le quali il Consiglio stesso può stabilire una *"remunerazione"* aggiuntiva rispetto al compenso, non riguarda affatto la fattispecie qui in esame, sotto diversi, concorrenti, profili.

Innanzitutto è chiaro che il riferimento della norma non è ai poteri o deleghe che, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute dalla legge e dallo statuto agli amministratori della società, possono essere ripartite all'interno del Consiglio quanto, piuttosto, a particolari *"cariche"*, cioè complessi di attribuzioni, funzionalmente preordinati ad assicurare il

raggiungimenti di un determinato fine, come per es., nei casi in cui un componente del Consiglio venga investito della carica di amministratore delegato, cumulando in se la totalità (o la gran parte)⁵ dei poteri di amministrazione della società, figura tipica delle grandi aziende multinazionali, certamente del tutto estranea al caso che ci occupa.

In secondo luogo, ed in coerenza, la decisione di stabilire una remunerazione per particolari cariche è possibile sempre che, si badi bene, sia adottata "*in conformità dello statuto*", vale a dire nei soli casi in cui le cariche di che trattasi siano, evidentemente, già previste nel contratto societario, non potendo il Consiglio, come è ovvio, *ex se* istituire o prevedere cariche particolari.

Sotto questo profilo si consideri che in nessuna parte dello Statuto [Alleg. 3] sono previste o istituite "cariche" da attribuire al presidente o ai componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi del terzo comma dell'art. 2389, come del resto conferma controparte che, in proposito, tace del tutto.

Infine, a conferma della eccezionalità della previsione, la norma sottopone comunque la decisione al preventivo parere del collegio sindacale⁶.

Non si vede, pertanto, in che modo il conferimento delle deleghe (*rectius* la ripartizione di poteri) previste dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.07.2010, possa assurgere, sotto

⁵ Si consideri, sotto questo profilo, come a mente dello stesso verbale del 29.07.2010 il Consiglio abbia mantenuto per se importanti e significativi poteri, tra cui, per es., la determinazione degli indirizzi generali della società, l'assunzione dei dirigenti e del personale, le loro promozioni ed avanzamenti di carriera, la nomina dei consulenti e difensori, l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, l'acquisto, la vendita di cespiti aziendali, l'approvazione del piano e del budget annuale ecc. ecc.

⁶ Del resto, sotto questo profilo, la stessa giurisprudenza citata da controparte a pag. 11, inizio, dell'atto di citazione (Corte d'appello Milano, sez. I, 30.05.2007) si riferisce a "cariche" che "*esulino dal normale rapporto di amministrazione*", così confermandosi, appunto, la eccezionalità della previsione.

questo profilo, alle "particolari cariche" di cui parla la norma codicistica in commento.

4. Ma anche ove si volesse, forzatamente, dubitare di ciò, non c'è dubbio che l'ampia formula con la quale il Presidente, odierno attore, rinunciò al compenso ("ogni forma di compenso"), non lascia residuare alcun dubbio sulla gratuità dell'incarico, evidentemente in tutte le sue estensioni o previsioni in concreto⁷.

Non solo.

Diversamente dalla generale previsione codicistica, lo Statuto della società (come conferma lo stesso attore) ha rimesso all'Assemblea il potere di stabilire una "eventuale" remunerazione per particolari cariche degli amministratori, sicchè, a maggior ragione, nessun rilievo può avere, nella specie, il terzo comma dell'art. 2389 c.c., espressamente derogato dal contratto societario e quando si pensi che la proposta della nomina gratuita, come è pacifico, è venuta proprio dall'assemblea totalitaria nella seduta del 28.06.2010⁸.

5. Per mero scrupolo di difesa si rileva ed eccepisce, in ogni caso, la inammissibilità della domanda, dal momento che, in difetto di alcuna "remunerazione" stabilita dal Consiglio o dall'Assemblea per particolari "cariche" non potrà, evidentemente, il Giudice operare in via integrativa o suppletiva, posto che un tale potere, a tutto

⁷ E' appena il caso di richiamare, in proposito, la costante giurisprudenza in tema di rinuncia al compenso da parte di amministratore di società di capitali, quale atto disponibile di natura patrimoniale, del tutto sottratto ai parametri ex art. 36 Cost. (*ex multis* Cass. Civ., sez. lav. 13.11.2012 n°19714).

⁸ E', anzi, da ritenere come la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 16 dello Statuto (*supra* Alleg. 3), nel rimettere in capo all'Assemblea il potere di stabilire una eventuale remunerazione per particolari cariche, abbia riservato alla stessa Assemblea, a maggior ragione, il potere di prevedere la eventuale istituzione di tali cariche, confermandosi, sotto questo profilo, il difetto assoluto in capo al Consiglio di ogni competenza in materia.

concedere e secondo la stessa giurisprudenza citata da controparte (Tribunale e Corte d'Appello di Milano, sulla scorta di Cass. Civ., sez. lav., 9.08.2005 n°16764), può riguardare il "compenso" per la nomina giammai la speciale "remunerazione" di che trattasi, in ragione della eccezionalità della previsione, già sopra tratteggiata.

Non solo.

Per le società a totale partecipazione pubblica, come la odierna convenuta, il compenso degli amministratori ha sempre carattere "onnicomprensivo" vale a dire satisfattivo di ogni e qualsivoglia compito o funzione disimpegnata, come conferma la odierna controparte che, nel richiamare i parametri per la eventuale determinazione del "quantum", riproduce il testo del comma 725 dell'art. 1 legge n°296/2006 (finanziaria 2007), siccome recepito in Sicilia dalla L.R. n°7/2011 che, peraltro, ha ulteriormente ridimensionato quei parametri.

6. Va da sé, infine, che nessun rilievo può avere, nella specie, l'art. 2041 c.c. evocato, seppure in subordine, dall'attore, trattandosi di previsione che nulla a che fare con l'oggetto della presente causa, essendo escluso in radice che qui possa venire in rilievo un "arricchimento senza causa", dal momento che la gratuità della prestazione, lungi dal derivare dai comportamenti spontanei delle parti (ed anche a prescindere da altre considerazioni), è stata consacrata, come è pacifico ed incontroverso, in una negozio giuridico pienamente valido ed efficace.

*** **

P.Q.M.

La Catania Multiservizi s.p.a., come sopra rappresentata e difesa, così conclude:

Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni e motivi di cui alla presente comparsa, dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in epigrafe indicato.

Con condanna dell'attore alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio.


Con riserva di ulteriormente dedurre, allegare e provare.

Si producono, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Verbale di Assemblea ordinaria del 28.06.2010;
- 2) Verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.07.2010;
- 3) Statuto societario.

Catania 9.11.2015

Avv. Filippo Basile



Studio Legale
AVV. FILIPPO BASILE
95129 CATANIA - VIA FRANCESCO CRISPI, 225
95129 CATANIA - VIA UMBERTO, 220
TEL. +39 095 2500052 - FAX +39 095 2500085
E-MAIL: avv.fbasile@gmail.com

N° 12388/2015 r.g.

Ud. 02.12.2015

Tribunale Civile di Catania-Sez. V

G.I. Dott. Barberi Salvatore

Comparsa di costituzione e risposta

Per Catania Multiservizi s.p.a., in persona del Presidente rappresentante-legale pro-tempore avv. Michele Giorgianni, con sede in Catania Stradale Giulio, 15, c.f. 03406340871, rappresentata e difesa, giusta procura in calce, dall'avv. Filippo Basile (c.f. BSLFPP64D09C351C; fax 095 2500085; pec: filippo.basile@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania via Umberto n°220;

Convenuto

Contro

Prof. Angelo Sicali, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice Giuffrè;

Attore

nel giudizio ordinario

di cui all'atto di citazione del 29.07.2015, notificato via pec in pari data, per l'udienza (da citazione) del 01.12.2015 dinanzi all'intestato Tribunale.

*** **

Premesse in fatto

Con l'atto di citazione che qui si avversa il prof. Angelo Sicali, premettendo di essere stato nominato Presidente del C.d.A. della Catania Multiservizi s.p.a., giusto verbale di assemblea ordinaria del

28.06.2010, ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento del compenso spettante, posto che, sebbene egli avesse rinunciato ad ogni compenso, alla stregua del richiamato verbale, una tale rinuncia non involgerebbe le funzioni espletate a seguito del conferimento di deleghe da parte del C.d.A., giusto verbale del 29.07.2010.

A giudizio dell'attore, infatti, la rinuncia "*ad ogni forma di compenso*" e di cui al citato verbale del 28.06.2010, non escluderebbe la "*remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche*", ai sensi della disciplina statutaria e del terzo comma dell'art. 2389 c.c.

L'attore non nega che la rinuncia di cui al verbale del 28.06.2010 sia pienamente valida ed efficace, ma ne vorrebbe limitare gli effetti, solamente, ai compiti ordinari ("*per l'ordinaria attività di gestione*"), rimanendo, pertanto, esclusi, sempre a giudizio dell'attore, tutte quelle attività specificamente indicate dal C.d.A. nella seduta del 29.07.2010, non a caso interamente trasposte nell'atto di citazione alle pagg. 3, 4 e 5.

In punto di quantificazione di tale compenso, l'attore, in sostanza, si rimette alla determinazione equitativa del Tribunale, seppure evocando il parametro di cui al comma 725 dell'art. 1 della legge n°296/2006 (finanziaria 2007), siccome recepita in Sicilia all'art. 4 legge regionale n°7/2011.

In via di estremo subordine ha invocato lo schema codicistico fondato sull'art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa), richiedendo ristoro alla supposta diminuzione patrimoniale subita.

*** **

Studio Legale

AVV. FILIPPO BASILE

95129 CATANIA - VIA FRANCESCO CRISPI, 225

95129 CATANIA - VIA UMBERTO, 220

TEL. +39 095 2500052 - FAX +39 095 2500085

E-MAIL: avv.fbasile@gmail.com

N° 12388/2015 r.g.

Tribunale Civile di Catania-Sez. IV

G.I. Dott. Nicola La Mantia

Comparsa conclusionale

Per Catania Multiservizi s.p.a., in persona del Presidente rappresentante-legale pro-tempore, con l'avv. Filippo Basile, giusta procura in atti;

Convenuto

Contro

Prof. Angelo Sicali, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice Giuffrè;

Attore

*** **

Alla udienza del 25.03.2019 le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale in atti.

Il Tribunale tratteneva, pertanto, la causa in decisione con i termini per le difese conclusionali.

Col presente atto, interamente richiamata la comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2015, la memoria ex art. 183, comma VI, n°2, c.p.c. in atti, nonché ogni difesa di cui ai verbali di causa; si deduce, precisa e chiede, ultimativamente, quanto segue.

*** **

Con atto di citazione del 29.07.2015 il prof. Angelo Sicali, premettendo di essere stato nominato Presidente del C.d.A. della Catania Multiservizi s.p.a., giusto verbale di assemblea ordinaria del 28.06.2010, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento del compenso spettante, posto che, sebbene egli avesse

Conservato in Tribunale di Catania - Sezione IV - N. 12388/2015 r.g. - Data di deposito: 25.03.2019 - Ore: 10.00

rinunciato ad ogni compenso, alla stregua del richiamato verbale, una tale rinuncia non avrebbe riguardato le funzioni espletate a seguito del conferimento di deleghe da parte del C.d.A., giusto verbale del 29.07.2010.

A giudizio dell'attore, infatti, la rinuncia "*ad ogni forma di compenso*" e di cui al citato verbale del 28.06.2010, non escluderebbe la "*remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche*", ai sensi della disciplina statutaria e del terzo comma dell'art. 2389 c.c.

*

Con comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2015, l'odierna società deducente contestava, *funditus*, l'assunto di controparte, insistendo per l'integrale rigetto di tutte le domande.

*

Le parti scambiavano, solamente, memorie ex 183, VI comma, nn. 1 e 2, c.p.c. incentrate nelle contrapposte tesi giuridiche, pacifici ed incontrovertibili i fatti di causa, dal che nessuna attività istruttorie veniva richiesta dall'attore.

*** **

Poiché, come ora accennato, nessuna attività istruttoria, in senso proprio, si è svolta nel presente giudizio, non possiamo che ribadire, in questa sede conclusiva, le medesime argomentazioni giuridiche già rassegnate in seno alla comparsa di costituzione, siccome aggiornate alla luce della memoria ex art. 183, VI comma, n°2, c.p.c. in atti.

Per non tediare inutilmente l'On. Tribunale sarà, dunque, sufficiente richiamarsi a tali atti ed alle difese ivi rassegnate che, ad ogni buon conto, per maggiore comodità dell'On. Tribunale in intestazione qui di seguito si riproducono nell'essenziale (con l'avvertenza che i documenti citati sono, evidentemente, quelli stessi di cui al nostro fascicolo di parte).

“1. E' pacifico ed incontroverso che tra il Prof. Sicali e la società convenuta, alla stregua del verbale assembleare del 28.06.2010 [*Alleg. 1*], sia intercorso un negozio con il quale le parti hanno pattuito la “rinuncia a ogni forma di compenso” per tutta la durata dell'incarico¹.

L'attore non misconosce l'efficacia di tale rinuncia ma ne vorrebbe limitare gli effetti, come accennato, esclusivamente alla “ordinaria attività di gestione” (cfr. pag. 9, in fine e 10, quinto capoverso dell'atto di citazione)², mentre non avrebbe affatto rinunciato al compenso spettante per le attività specificamente delegate dal C.d.A. nel verbale del 29.07.2010 [*Alleg. 2*].

E, poiché, l'incarico di amministratore di società si presume, alla stregua delle norme codicistiche in materia, a titolo oneroso, ecco che l'attore ritiene fondata la sua domanda di condanna al pagamento di detto compenso, con riferimento alle deleghe di cui al verbale citato del 29.07.2010.

2. La pretesa è chiaramente infondata.

E' del tutto evidente che il prof. Sicali, al momento dell'accettazione dell'incarico quale Presidente del C.d.A. della Catania Multiservizi s.p.a. rinunciò ad “ogni forma” di compenso comunque riconosciuto all'incarico e non si vede come, sotto questo profilo, possano emergere attività, deleghe o incarichi particolari che non siano, evidentemente coperti, dall'atto di rinuncia.

E' bene evidenziare come nessuna norma, né statutaria né dell'ordinamento giuridico generale, fondi, ai fini del compenso degli amministratori di società di capitali, una dicotomia tra attività di

¹ La cui scadenza è stata fissata con riferimento alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

² Giova rilevare, in proposito, come in nessuna parte dell'atto di citazione controparte precisi cosa si intenda per “ordinaria attività di gestione”, mentre l'art. 2389 c.c., cui l'attore si richiama onde fondare il dualismo tra ordinaria attività e quella discendente da particolari cariche, non reca alcun riferimento in proposito.

voler seguire la tesi di controparte, quanto mai necessario od opportuno.

3. Ma a togliere alle domande di controparte ogni fondamento giuridico sovviene la chiara previsione di cui all'art. 2389 c.c.

Diversamente da quanto opina controparte la norma codicistica non contrappone affatto, ai fini del compenso degli amministratori, l'attività di ordinaria gestione ad una attività che tale non sarebbe, ma si limita a stabilire il principio secondo il quale "*i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea*"; come è ovvio, del resto, trattandosi di compenso relativo all'incarico conferito e tenuto conto della unitarietà ed inscindibilità dell'incarico medesimo, sotto questo profilo.

Il riferimento, di cui al terzo comma, della norma in commento a "*particolari cariche*", per le quali il Consiglio stesso può stabilire una "*remunerazione*" aggiuntiva rispetto al compenso, non riguarda affatto la fattispecie qui in esame, sotto diversi, concorrenti, profili.

Innanzitutto è chiaro che il riferimento della norma non è ai poteri o deleghe che, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute dalla legge e dallo statuto agli amministratori della società, possono essere ripartite all'interno del Consiglio quanto, piuttosto, a particolari "*cariche*", cioè complessi di attribuzioni, funzionalmente preordinati ad assicurare il raggiungimenti di un determinato fine, come per es., nei casi in cui un componente del Consiglio venga investito della carica di amministratore delegato, cumulando in se la totalità (o la gran parte)⁵ dei poteri di amministrazione della società, figura tipica delle grandi

⁵ Si consideri, sotto questo profilo, come a mente dello stesso verbale del 29.07.2010 il Consiglio abbia mantenuto per se importanti e significativi poteri, tra cui, per es., la determinazione degli indirizzi generali della società, l'assunzione dei dirigenti e del personale, le loro promozioni ed avanzamenti di carriera, la nomina dei consulenti e difensori, l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, l'acquisto, la vendita di cespiti aziendali, l'approvazione del piano e del budget annuale ecc. ecc.

aziende multinazionali, certamente del tutto estranea al caso che ci occupa.

In secondo luogo, ed in coerenza, la decisione di stabilire una remunerazione per particolari cariche è possibile sempre che, si badi bene, sia adottata "*in conformità dello statuto*", vale a dire nei soli casi in cui le cariche di che trattasi siano, evidentemente, già previste nel contratto societario, non potendo il Consiglio, come è ovvio, *ex se* istituire o prevedere cariche particolari.

Sotto questo profilo si consideri che in nessuna parte dello Statuto [Alleg. 3] sono previste o istituite "cariche" da attribuire al presidente o ai componenti del Consiglio di amministrazione ai sensi del terzo comma dell'art. 2389, come del resto conferma controparte che, in proposito, tace del tutto.

Infine, a conferma della eccezionalità della previsione, la norma sottopone comunque la decisione al preventivo parere del collegio sindacale⁶.

Non si vede, pertanto, in che modo il conferimento delle deleghe (*rectius* la ripartizione di poteri) previste dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29.07.2010, possa assurgere, sotto questo profilo, alle "particolari cariche" di cui parla la norma codicistica in commento.

4. Ma anche ove si volesse, forzatamente, dubitare di ciò, non c'è dubbio che l'ampia formula con la quale il Presidente, odierno attore, rinunciò al compenso ("ogni forma di compenso"), non lascia

⁶ Del resto, sotto questo profilo, la stessa giurisprudenza citata da controparte a pag. 11, inizio, dell'atto di citazione (Corte d'appello Milano, sez. I, 30.05.2007) si riferisce a "cariche" che "*esulino dal normale rapporto di amministrazione*", così confermandosi, appunto, la eccezionalità della previsione.

"onnicomprensivo" vale a dire satisfattivo di ogni e qualsivoglia compito o funzione disimpegnata, come conferma la odierna controparte che, nel richiamare i parametri per la eventuale determinazione del "quantum", riproduce il testo del comma 725 dell'art. 1 legge n°296/2006 (finanziaria 2007), siccome recepito in Sicilia dalla L.R. n°7/2011 che, peraltro, ha ulteriormente ridimensionato quei parametri.

6. Va da sé, infine, che nessun rilievo può avere, nella specie, l'art. 2041 c.c. evocato, seppure in subordine, dall'attore, trattandosi di previsione che nulla a che fare con l'oggetto della presente causa, essendo escluso in radice che qui possa venire in rilievo un "arricchimento senza causa", dal momento che la gratuità della prestazione, lungi dal derivare dai comportamenti spontanei delle parti (ed anche a prescindere da altre considerazioni), è stata consacrata, come è pacifico ed incontroverso, in una negozio giuridico pienamente valido ed efficace." (dalla comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2015).

*

"Ancora una volta corre l'obbligo ricordare (non certo a codesto Tribunale) che con chiara e univoca dichiarazione consacrata in seno al verbale di nomina del consiglio di amministrazione della Catania Multiservizi del 28.06.2010, il prof. Sicari (unitamente all'intero consiglio di amministrazione nominato nella stessa seduta dell'assemblea), a fronte, si badi bene, della preannunciata volontà del socio unico (Comune di Catania) di non riconoscere "alcun compenso per l'attività svolta"⁹, nell'accettare tale nomina, rinunciò "ad ogni forma di compenso per la carica conferita".

⁹ "Tale Consiglio resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2012 e non percepirà alcun compenso per l'attività svolta." (cfr verbale in atti, pag. 3, in fine).

Va da sé che la giurisprudenza ora citata da controparte¹¹, ancora una volta, non interferisce con il *thema* qui in discorso, perché riguarda, per un verso, profili estranei al caso di specie (non essendo qui in contestazione il principio, in astratto, del carattere presuntivamente oneroso del mandato ad amministrare), mentre, per altro verso, neppure si pone, nel nostro caso, un problema di remunerazione suppletiva delle funzioni di presidente, dal momento che la deliberazione del 29.07.2010 tace del tutto sul punto.

In ogni caso, si ripete, il carattere indubbiamente generico ed onnicomprensivo del negozio di rinuncia elimina, in radice, ogni e qualsivoglia distinzione in tema di remunerazione per "l'attività svolta" (dalla memoria ex art. 183, VI comma, n°2, c.p.c. del 28.06.2016).

*** **

P.Q.M.

La Catania Multiservizi s.p.a., come sopra rappresentata e difesa, così conclude:

Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento delle ragioni e motivi di cui alla presente comparsa, dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in premessa indicato.

Con condanna dell'attore alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio.

Si deposita nota spese.

Catania 22.05.2019

Avv. Filippo Basile

¹¹ Trib. Firenze 18.03.2002; Corte d'appello Milano, sez. I, 30.05.2007.

Studio Legale

AVV. FILIPPO BASILE

95129 CATANIA - VIA FRANCESCO CRISPI, 225

95129 CATANIA - VIA UMBERTO, 220

TEL. +39 095 2500052 - FAX +39 095 2500085

E-MAIL: avv.fbasile@gmail.com

N° 12388/2015 r.g.

Ud. 31.10.2016

Tribunale Civile di Catania-Sez. IV

G.I. Dott.ssa Concetta Grillo

Memoria ex art. 183, VI comma, n°2 c.p.c.

Per Catania Multiservizi s.p.a., in persona del rappresentante-legale pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Basile (c.f. BSLFPP64D09C351C; fax 095 2500085; pec: filippo.basile@pec.ordineavvocaticatania.it);

Convenuto

Contro

Prof. Angelo Sicali, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice Giuffrè;

Attore

nel giudizio n°12388/2015 r.g.

*** **

Qui da intendere interamente premessa e ricapitolata la comparsa di costituzione e risposta del 9.11.2015, brevemente si replica alla memoria avversaria ex art. 183, VI comma, n°1, c.p.c. del 27.05.2016.

Controparte, men che precisare o modificare (nei limiti della *emendatio libelli*) le proprie domande e conclusioni ha, sostanzialmente, ribadito le medesime (infondate) argomentazioni e "teorie" di cui all'atto di citazione che qui si avversa, prendendo ora spunto dalle nostre difese.

Ancora una volta corre l'obbligo ricordare (non certo a codesto Tribunale) che con chiara e univoca dichiarazione consacrata in seno al verbale di nomina del consiglio di amministrazione della Catania

Multiservizi del 28.06.2010, il prof. Sicari (unitamente all'intero consiglio di amministrazione nominato nella stessa seduta dell'assemblea), a fronte, si badi bene, della preannunciata volontà del socio unico (Comune di Catania) di non riconoscere "alcun compenso per l'attività svolta"¹, nell'accettare tale nomina, rinunciò "ad ogni forma di compenso per la carica conferita".

Controparte non nega la rilevanza ed efficacia di tale negozio di rinuncia ma ne vorrebbe limitare, con argomenti del tutto inconferenti, l'effetto alla "carica", appunto, di amministratore, mentre tale rinuncia non riguarderebbe le "deleghe" che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 29.07.2010, conferì al Presidente.

Ma è evidente, al contrario, il carattere generale ed onnicomprensivo della rinuncia, senza che residui spazio alcuno per "bizantine" distinzioni che, oltretutto, come ampiamente spiegato nella nostra comparsa di costituzione, sono del tutto antinomiche rispetto alla chiara previsione di cui all'art. 2389, terzo comma, c.c. (che parla di "particolari cariche" e non certo di deleghe o ripartizioni di poteri), mentre, in ogni caso, l'eventuale remunerazione di tali "particolari cariche" deve essere adottata "in conformità dello statuto", vale a dire in coerenza con le previsioni specifiche del contratto societario², non potendo il Consiglio, come è ovvio, *ex se*, istituire o prevedere cariche particolari.

L'art. 15, par. 2 dello Statuto societario, ora citato da controparte a sostegno delle proprie tesi, nulla ha a che vedere con il *thema* qui in discorso, vale a dire la "remunerabilità" delle particolari cariche di cui parla l'art. 2389, terzo comma, c.c., come è evidente, dal momento che la norma statutaria citata prevede, solamente, la possibilità di delegare

¹ "Tale Consiglio resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2012 e non percepirà alcun compenso per l'attività svolta." (cfr verbale in atti, pag. 3, in fine).

² Che, invece, tace del tutto sul punto.

poteri al Presidente, esattamente ciò che è avvenuto nella seduta del Consiglio del 29.07.2010 nella quale, lungi dal prefigurare "cariche particolari", lo stesso Consiglio procedette ad una mera redistribuzione di attribuzioni tra esso consiglio ed il Presidente, come, anche in tal caso, abbiamo, ampiamente dedotto e precisato nella nostra comparsa di costituzione e risposta.

Va da sé che la giurisprudenza ora citata da controparte³, ancora una volta, non interferisce con il *thema* qui in discorso, perché riguarda, per un verso, profili estranei al caso di specie (non essendo qui in contestazione il principio, in astratto, del carattere presuntivamente oneroso del mandato ad amministrare), mentre, per altro verso, neppure si pone, nel nostro caso, un problema di remunerazione suppletiva delle funzioni di presidente, dal momento che la deliberazione del 29.07.2010 tace del tutto sul punto.

In ogni caso, si ripete, il carattere indubbiamente generico ed onnicomprensivo del negozio di rinuncia elimina, in radice, ogni e qualsivoglia distinzione in tema di remunerazione per "l'attività svolta".

*** **


P.Q.M.

La Catania Multiservizi s.p.a., come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale adito dichiari inammissibili ovvero rigetti tutte le domande di cui all'atto di citazione che qui si avversa, condannando l'attore alla refusione delle spese e compensi di causa.

Catania 28.06.2016

Avv. Filippo Basile

³ Trib. Firenze 18.03.2002; Corte d'appello Milano, sez. I, 30.05.2007.



Studio Legale

AVV. FILIPPO BASILE

95129 CATANIA - VIA FRANCESCO CRISPI, 225

95129 CATANIA - VIA UMBERTO, 220

TEL. +39 095 2500052 - FAX +39 095 2500085

E-MAIL: avv.fbabile@gmail.com

N° 12388/2015 r.g.

Tribunale Civile di Catania-Sez. IV

G.I. Dott. Nicola La Mantia

Memoria di replica

Per Catania Multiservizi s.p.a., in persona del Presidente rappresentante-legale pro-tempore, con l'Avv. Filippo Basile, giusta procura in atti;

Convenuto

Contro

Prof. Angelo Sicali, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice Giuffrè;

Attore

*** **

Brevemente si replica alla comparsa conclusionale di controparte del 22.05.2019.

L'attore ha, sostanzialmente, riproposto le medesime argomentazioni giuridiche di cui all'atto di citazione, con qualche ulteriore precisazione o valutazione.

Ha, in particolare, evidenziato come la tesi giuridica sostenuta troverebbe conferma nella circostanza che un conto sarebbero le ordinarie attività di amministratore conferite al Prof. Sicari all'atto della nomina, giusto verbale dell'Assemblea dei soci del 28.06.2010, altra cosa "gli incarichi specifici delegatigli dal CdA"¹.

Le prime, certamente, coperte dall'atto di rinuncia, diversamente dai secondi per i quali egli mai rinunciò al compenso.

¹ Ne parla, in particolare, a pag. 6 e segg. della comparsa conclusionale del 22.05.2019.

Ma, a parte che nessun "incarico specifico" venne mai conferito al Prof. Sicari dal CdA (trattandosi, si ripete per l'ennesima volta, di una mera ripartizione delle attribuzioni tra CdA e Presidente) l'argomento di controparte è chiaramente smentito, proprio, dal verbale di Assemblea dei soci del 28.06.2010 nel quale, non solo non vi è traccia di tale dicotomia, ma la nomina del Prof. Sicari ha riguardato, si badi bene, la funzione di Presidente della Catania Multiservizi.

Se si può, certo, ammettere che la rinuncia al compenso (*rectius* a "ad ogni forma di compenso per la carica conferita"), assumesse, nel caso del Presidente, un maggiore peso specifico, per così dire, è giocoforza riconoscere, proprio per questo, che il Prof. Sicari abbia, appunto, consapevolmente rinunciato non solo (come vorrebbe sostenere controparte oggi) al compenso di amministratore ma anche a quello quale Presidente e per i compiti che allo stesso spettavano già in forza di legge o statuto sociale.

Ciò, del resto, è ovvio anche alla luce delle specifiche "attribuzioni e deleghe" che il CdA del 29.07.2010 riservò al Presidente e che, al di là di una certa enfasi, ridondanza o ripetitività della elencazione di cui al detto verbale, si riassumono, in sostanza, oltre che in compiti di garanzia o meramente preparatori delle deliberazioni del CdA, nei poteri di rappresentanza della società² che, peraltro, al Presidente spettano già in virtù dello Statuto (cfr. artt. 17 e 18).

² Al potere di rappresentanza della società sono chiaramente riconducibili le attività o i compiti di cui alle lettere *c* ("rappresenta l'Azienda e usa la firma sociale in tutti gli atti e operazioni conseguenti alle deliberazioni del CdA ..."), *j* ("sottoscrive tutti gli atti relativi alle procedure di appalti e tutti gli atti relativi alle procedure di appalti ..."), *k* ("sottoscrive tutti i contratti di appalto e di fornitura ..."), *l* ("rilascia ai dirigenti o agli impiegati dell'Azienda o anche a terzi, procure, mandati speciali ..."), *n* ("rappresenta la Società in ogni e qualsiasi vertenza presso qualsiasi autorità anche giudiziaria o ufficio ..."), *o* ("resiste in giudizio, fa transazioni e compromessi, promuove cause attive ..."), *p* ("cura i rapporti istituzionali con gli Istituti di credito, apre e chiude conti correnti ..."), *q* ("effettua versamenti su c/c bancari, dispone e preleva dai medesimi ..."), *r* ("partecipa alle associazioni di categoria datoriali, in rappresentanza legale della società") ecc.

Va da sé (ma lo abbiamo già più volte rilevato) che nessun sostegno offrono alle tesi di controparte le norme codicistiche sugli amministratori delle società e, in particolare, l'art. 2389 c.c. che, al contrario, nel confermare quanto da noi più volte rilevato, non contiene affatto una distinzione tra "compenso dovuto all'amministratore per l'*ordinaria* attività" e "compenso dovuto per le deleghe o i particolari incarichi" ben diversa essendo la lettera e la *ratio* della norma citata.

A maggior ragione nessuna conferma si rinviene, delle tesi dell'attore, nella giurisprudenza citata in seno alla comparsa conclusionale, posto che, nella specie, è fuori dubbio (ed anzi espressamente ammesso da controparte) la piena efficacia e validità del negozio di rinuncia al compenso.

*** **

Si richiamano le conclusioni già rassegnate.

Catania 12.06.2019

Avv. Filippo Basile

